

*Avvocato Cinzia Caruso*

*Avvocato Grazia Distefano*

*Avvocato Federica Pappalardo*

---

**TRIBUNALE DI TORINO - SEZ. LAVORO**

**RICORSO EX ART. 669 bis e 700 c.p.c.**

**E richiesta di autorizzazione alla notifica nei confronti dei litisconsorti ex art. 151 c.p.c.**

Per la Sig.ra Vinciguerra Silvia, nata in Catania il 09/12/1968, c.f. VNCSLV68T49C351R, e residente in Catania, via Marino Vito 6, rappresentata e difesa dall'Avv. Cinzia Caruso (c.f. CRSCZR75S44G371N fax 095623374 pec: [cinzia.caruso@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:cinzia.caruso@pec.ordineavvocaticatania.it)), presso il cui studio legale, sito in Paternò via N. Sauro n. 21, elegge domicilio, giusta procura in calce al presente atto, e chiede riceversi ogni eventuale notifica e/o comunicazione, anche a mezzo telefax, al numero 095 623374, ovvero e-mail all'indirizzo p.e.c [cinzia.caruso@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:cinzia.caruso@pec.ordineavvocaticatania.it), ai sensi dell'art. 136 C.p.c.

**CONTRO**

**-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA(MIUR)**, c.f. 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex Lege dall'Avvocatura dello Stato presso cui ha eletto domicilio in Torino Corso Stati Uniti, 45 - C.A.P. 10100 CF 80101970012 PEC: [torino@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:torino@mailcert.avvocaturastato.it);

**-UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE AMBITO TERRITORIALE DI TORINO UFFICIO V**, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, via Coazze 18 - 10138 - Torino [uspto@postacert.istruzione.it](mailto:uspto@postacert.istruzione.it) C.F.: 80089530010 rappresentato e difeso ex Lege dall'Avvocatura dello Stato presso cui ha eletto domicilio in Torino Corso Stati Uniti, 45 - C.A.P. 10100 CF 80101970012 PEC: [torino@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:torino@mailcert.avvocaturastato.it);

**-E nei confronti di:** tutti i docenti controinteressati collocati in servizio dal piano assunzionale negli ambiti territoriali prescelti dalla ricorrente nella domanda di mobilità, in quanto potrebbero



*Avvocato Cinzia Caruso*

*Avvocato Grazia Distefano*

*Avvocato Federica Pappalardo*

---

dalla stessa essere scavalcati in virtù di punteggio, ed, in caso di accoglimento del ricorso, la ricorrente potrebbe esser trasferita al posto di uno di detti docenti.

### **PREMESSO IN FATTO**

La ricorrente, docente di scuola primaria (classe di concorso EEEE) posto comune, è stata immessa in ruolo nell'A.S. 2014/15 nella provincia di Torino.

Con **Ordinanza ministeriale n. 241 dell'08.04.2016**, resa sulla scorta del **C.C.N.I del 08.04.2016**, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, disciplinava la procedura di mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017 alla quale il personale docente poteva aderire volontariamente indicando, fra l'altro, gli ambiti e/o le Province di preferenza, e gli eventuali titoli di precedenza, avrebbe ottenuto una sede in uno degli Istituti scolastici rimasti disponibili.

Di conseguenza, la ricorrente presentava la domanda di mobilità territoriale per tentare il riavvicinamento alla propria famiglia residente nella provincia di Catania specificando: 1) di avere conseguito titolo d'idoneità, a seguito di superamento di pubblico concorso per titoli e per esami, per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli pari o superiori; 2) di essere in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento della lingua inglese; 3) ed indicando, quali preferenze territoriali, 13 ambiti appartenenti alla propria Regione, la Sicilia.

A seguito di tale istanza di mobilità, la ricorrente, PUR OTTENENDO 65 PUNTI DI VALUTAZIONE, non otteneva alcun trasferimento



*Avvocato Cinzia Caruso*

*Avvocato Grazia Distefano*

*Avvocato Federica Pappalardo*

---

La docente **appartenente alla fase B1 della mobilità**, tuttavia, veniva **scavalcata** nelle sedi della stessa prioritariamente scelte **da altri docenti collocati nella fase D della mobilità**, che invece avrebbero potuto ottenere tali sedi solo subordinatamente ai docenti di fase di appartenenza della ricorrente stessa. A causa di questo errore è stato attribuito a docenti di fase D un ambito della Regione Sicilia negato invece alla ricorrente appartenente alla FASE B1 . Avvero tale procedura, la ricorrente proponeva in data 23/08/2016 istanza di CONCILIAZIONE, per la quale non riceveva alcuna risposta.

Giova, sin da ora, rilevare che la suddetta Ordinanza Ministeriale n. 241, a seguito di un ricorso collettivo proposto dai docenti rientranti nelle diverse fasi, è già stata cautelativamente sospesa dal T.A.R. Lazio - Roma, con ordinanza n. 3588 del 01.07.2016, poiché affetta da molteplici vizi di illegittimità costituzionale.

Conseguentemente, l'intera procedura di mobilità, sono illegittimi e lesivi dei suoi diritti, sicché dovranno essere annullati e/o disapplicati alla stregua dei seguenti

### **MOTIVI DI DIRITTO**

#### **SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO**

PRELIMINARMENTE, si rileva la sussistenza della giurisdizione del Giudice Ordinario in funzione del Giudice del Lavoro territorialmente competente ex art. 413 5° comma c.p.c.

In effetti, come da decisione del **Consiglio di Stato n 3415/2015** del 07/07/2015 *“La natura gestionale-privatistica delle graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento e dei relativi atti di gestione riguarda non solo gli atti che determinano i punteggi e la*



*Avvocato Cinzia Caruso*

*Avvocato Grazia Distefano*

*Avvocato Federica Pappalardo*

---

*conseguente collocazione all'interno della graduatoria, ma anche gli atti volti a verificare la sussistenza dei requisiti per l'inserimento nella graduatoria medesima. In entrambi i casi, l'aspirante candidato fa valere un diritto soggettivo (o, comunque, una situazione di natura privatistica) che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere esattamente collocato al suo interno. Del resto, la verifica dei requisiti per l'inserimento non richiede alcun esercizio di discrezionalità amministrativa, trattandosi al contrario di attività vincolata alla sussistenza dei presupposti di legge, rispetto alla cui verifica possono venire eventualmente in considerazione giudizi tecnico-valutativi, ma non scelte di opportunità amministrativa o, comunque, atti di esercizio di discrezionalità amministrativa."*

Nel caso di specie, non richiedendo la formazione della graduatoria alcun margine di discrezionalità della P.A., siamo in presenza di vicende di lavoro privatizzato, che trova fonte e regolamento in norme di legge e di contrattazione.

Ed ancora per mero scrupolo difensivo, si evidenzia che Codesto Ecc.mo Tribunale è territorialmente competente per la causa de qua, in quanto **Torino** è la sede di effettivo servizio dell'odierna ricorrente, giusto l'art. 413 cpc co 5 che individua quale giudice competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni *"il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto"*

***Fumus boni iuris***



*Avvocato Cinzia Caruso*

*Avvocato Grazia Distefano*

*Avvocato Federica Pappalardo*

---

In ordine al *fumus boni iuris*, occorre osservare che il provvedimento di assegnazione della ricorrente all'ambito territoriale di TORINO, è assolutamente illegittimo in quanto inficiato da evidenti irregolarità.

Sul punto, al fine di inquadrare la fattispecie in esame, è opportuno, preliminarmente, ricostruire il quadro normativo di riferimento.

Ebbene, con **ordinanza ministeriale n. 241 dell'08.04.2016**, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca disciplinava la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017, ed, in base all'**art. 1**, prevedeva che *"le norme in essa contenute determinano le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale della scuola citato in premessa"*.

Il **C.C.N.I. dell'08.04.2016** *"concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017"*, all'**art. 3**, avente ad oggetto la *"mobilità territoriale a domanda e d'ufficio"* disponeva espressamente che: *"1. A decorrere dall'anno scolastico 2016/17 il personale che partecipa alle operazioni di mobilità è assegnato agli ambiti territoriali di cui all'art. 1 comma 66 della legge 107/15, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi. 2. Il personale immesso in ruolo entro l'anno scolastico 2014/15 ha titolo a partecipare alla mobilità per acquisire la titolarità in una scuola degli ambiti della provincia di attuale titolarità. 3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 108 della legge 107/15 il personale docente assunto in ruolo sino all'anno scolastico 2014/15 può produrre domanda di trasferimento in deroga a quanto previsto dall'art. 399 comma 3 del dlgs 297/94 come modificato dalla legge n.*



*Avvocato Cinzia Caruso*

*Avvocato Grazia Distefano*

*Avvocato Federica Pappalardo*

---

124/99 e dall'art. 15 comma 10 bis del D.L. 104/2013 convertito dalla legge 128/13. 4. il personale di cui al comma precedente, che partecipa alla mobilità al di fuori della provincia di propria titolarità, concorre all'assegnazione di una sede scolastica di titolarità nel primo ambito territoriale richiesto o per l'assegnazione della titolarità in uno degli ambiti territoriali ulteriormente richiesti 5. Il personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 su sede provvisoria (fasi 0 e A del piano assunzionale), al fine di ottenere la sede definitiva nell'ambito della provincia di titolarità, partecipa alla fase A punto 2 di cui all'art. 6...".

**Ai sensi dell'art. 6 del citato C.C.N.L., le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocavano in quattro distinte fasi:** I) - **fase A** avente ad oggetto i trasferimenti e passaggi di ruolo all'interno della provincia (compresa assegnazione sede definitiva neo assunti nell'a.s.'15/16 da fase 0 ed a); II) - **fase B** (i cui destinatari sono gli inseriti nelle graduatorie del concorso bandito con D.M n. 82/2012 e facenti parte delle fasi b e c del piano straordinario di cui alla L. n. 104/2016666), che aveva ad oggetto i trasferimenti fuori provincia e passaggi di cattedra e di ruolo fuori provincia per gli assunti entro il 2014/15 (titolarità su scuola solo nel primo ambito) e l'assegnazione della sede definitiva in provincia per concorso 2012 fasi b e c (titolarità solo su ambito).

**Tale fase consta, a sua volta, di tre fasi:** B1) trasferimenti interprovinciali docenti assunti entro il 2014/15 (in deroga al vincolo triennale); B2) titolarità su scuola solo se soddisfatti nel primo ambito indicato; B3) passaggio di cattedra e di ruolo interprovinciali successivo



*Avvocato Cinzia Caruso*

*Avvocato Grazia Distefano*

*Avvocato Federica Pappalardo*

---

alla titolarità solo su ambito, in cui il personale che ottiene la mobilità professionale in una provincia diversa da quella di titolarità è assegnato in titolarità su una sede scolastica nel primo ambito territoriale richiesto o in uno degli ambiti territoriali ulteriormente richiesti.

**La fase C**, i cui destinatari sono i docenti assunti da GAE nelle fasi b e c del piano straordinario di cui alla L. n. 107/2016 avente ad oggetto l'assegnazione di una sede definitiva e la titolarità solo su ambito, si svolgeva, poi, in un'unica fase per l'assegnazione della sede definitiva su tutto il territorio nazionale.

**Da ultimo la fase D**, riservata agli assunti nell'anno scolastico da fasi zero ed A del piano assunzionale di cui alla legge n. 107/2016 provenienti dalle graduatorie di concorso i cui destinatari possono proporre ***"istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito"*** dopo le operazioni di cui alla fasi precedenti. Dunque solamente sui posti eventualmente residuati dalle fasi precedenti.

Il successivo **art. 13** del medesimo C.C.N.I. regolava il *"sistema delle precedenze"* prevedendo, chiaramente, che: *"Le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle sequenze operative delle quattro fasi della mobilità territoriale per le quali trovano applicazione. Per ogni tipo di precedenza sotto elencata viene evidenziata la fase o le fasi del movimento a cui si applica. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica"*.



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

---

La medesima ordinanza ministeriale, quindi, dopo aver previsto, **all'art. 4**, la documentazione da allegare alle domande ed aver sancito, al successivo **art. 5**, la possibilità di rettifiche, revoche e rinunce, **all'art.6**, avente ad oggetto *"organi competenti a disporre i trasferimenti ed i passaggi pubblicazione del movimento e adempimenti successivi"*, prevedeva che: *"i trasferimenti ed i passaggi del personale docente, educativo ed A.T.A. sono disposti dal Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale o suo delegato per ciascuna delle province di competenza, entro le date stabilite dal precedente articolo 2. L'elenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene pubblicato all'albo dell'Ufficio scolastico Regionale e dell'Ufficio territorialmente competente, con l'indicazione, a fianco di ogni nominativo, della scuola o dell'ambito di destinazione, della tipologia di posto e del punteggio complessivo e delle eventuali precedenzae, nel rispetto delle norme di cui al D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni ... Al personale che ha ottenuto il trasferimento o il passaggio viene data comunicazione del provvedimento presso la scuola di titolarità ovvero, nei casi previsti, presso l'Ufficio territorialmente competente cui è stata presentata la domanda e per posta elettronica all'indirizzo inserito all'atto della registrazione nel portale istanze on line"*.

Sul punto, il già citato art. 6 del C.C.N.I. dell'8.4.2016 affermava che: *"Per ciascuna delle operazioni, l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio"*.





*Avvocato Cinzia Caruso*

*Avvocato Grazia Distefano*

*Avvocato Federica Pappalardo*

---

**L'Allegato 1 al C.C.N.I.** prevedeva dettagliatamente l'ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo con riferimento alle descritte 4 fasi della mobilità ed alla loro sequenza progressiva.

Detto allegato regolava, infatti, l'effettuazione **della fase B1**, per gli ambiti nazionali, nonché l'effettuazione della **fase D** delle medesime procedure di mobilità previste dall'art. 6 del CCNI dell'8.4.2016, ponendole in fase subordinata l'una all'altra **dando precedenza alla Fase B1**, solamente per **i posti residuati, prevedendo lo scorrimento alle altre fasi B2, B3, C e D.**

Quindi, appare evidente che, nel sistema delineato dall'art. 6 del CCNI dell'8.4.2016, così come specificato ed articolato dall'Allegato 1, la mobilità avrebbe dovuto svolgersi secondo un criterio basato sul punteggio, e sulle precedenze legate alla FASE di appartenenza indicate nella norma: **la docente, odierna ricorrente, che ha posto in essere la domanda di mobilità in relazione al punteggio ed all'appartenenza alla fase B1 avrebbe dovuto avere la precedenza nella scelta della destinazione definitiva della mobilità sui colleghi di fase D, in relazione ai posti disponibili e secondo l'ordine indicato dalla stessa nella domanda invece non ha avuto alcuna sede di trasferimento assegnata.**

In altri termini, alla luce della richiamata normativa, i criteri previsti per l'assegnazione dell'ambito territoriale e, di conseguenza, per la titolarità di una cattedra, sono due: **1) punteggio più alto conseguito per la medesima fase assunzionale; 2) eventuali diritti di precedenza ai sensi dell'art. 13 del C.C.N.I fatte valere solo esclusivamente all'interno della fase di appartenenza.**



*Avvocato Cinzia Caruso*

*Avvocato Grazia Distefano*

*Avvocato Federica Pappalardo*

---

Ebbene, sulla scorta della normativa richiamata, che già di per sé presenta gravi motivi di illegittimità e di disparità di trattamento (come riconosciuto dal T.A.R. Lazio e come meglio si dirà in seguito), il M.I.U.R., applicando erroneamente i criteri delle precedenze e dell'assegnazione dell'ambito indicato seguendo il punteggio più alto, ha destinato gli ambiti territoriali (talune volte senza che gli stessi siano stati neanche indicati e richiesti dai docenti) senza alcun rispetto del principio della prevalenza in graduatoria scandito dall'appartenenza ad una fase prioritaria e dal punteggio attribuito a ciascun docente.

A conferma di quanto appena asserito, basti confrontare l'elenco dei nominativi dei docenti relativa alle assegnazioni della fase D, che riporta i punteggi di ciascun insegnante e l'ambito di assegnazione destinato, per comprendere quante irregolarità ci sono state nell'espletamento di tutta la procedura, ed in particolar modo, per quanto attiene alla subordinazione della FASE D rispetto alla FASE B1 a cui appartiene la ricorrente.

**Infatti, nel caso di specie, come detto, la ricorrente non ha ottenuto sede di trasferimento, nonostante la stessa si trovasse nell'ambito della fase B1 e con un punteggio più alto rispetto ad altri docenti collocati addirittura nella fase D.**

**E' sufficiente consultare l'elenco relativo alle assegnazioni della fase D, per verificare che, di fatto, alcuni docenti che avevano un punteggio più basso della ricorrente, pur appartenendo alla fase D, hanno avuto una sede che la ricorrente aveva indicato prioritariamente rispetto a quella assegnata. In particolare l'insegnante Baglieri Chiara, fase D, punteggio 29 è stata assegnata in Sicilia ambito 0026 su posto comune e l'insegnante Puglisi Sabrina, fase D,**



*Avvocato Cinzia Caruso*

*Avvocato Grazia Distefano*

*Avvocato Federica Pappalardo*

---

**punteggio 21, è stata assegnata in Sicilia ambito 0011 su lingua inglese, entrambi gli ambiti scelti dalla stessa ricorrente rispettivamente al posto 8 e 6 delle proprie preferenze territoriali.**

(Si sottolinea che anche la ricorrente è in possesso del titolo per l'insegnamento della lingua inglese già riconosciuto all'interno della domanda di mobilità).

A causa della errata applicazione delle modalità previste dal bando di mobilità territoriale si è imposto ad alcuni docenti – fra cui la ricorrente – di dover accettare un ambito meno gradito , assegnando invece quelli scelti prioritariamente, a candidati, collocati nella medesima graduatoria e fase assunzionale in posizioni deteriori, o addirittura collocati in fasi di mobilità territoriale successive (come nel caso di specie), in virtù di punteggi più bassi.

Orbene, nella fattispecie in esame, pertanto, si comprende che il punteggio spettante alla ricorrente **NONCHE' L'APPARTENENZA ALLA FASE B1** sarebbe stato sufficiente per garantire alla medesima una sede di servizio più vicina alla sua abitazione ed inserita in posizione migliore fra le sue preferenze territoriali.

Quanto detto dimostra l'assoluta violazione dei principi di prevalenza nell'assegnazione delle sedi di servizio e determina una evidente disparità di trattamento fra i destinatari della fase assunzionale B, ai quali non è stato garantito il diritto ad essere assegnati ad una delle sedi preferite in relazione ai relativi punteggi conseguiti ed alla parità della fase di appartenenza.

Sul punto, pacifica giurisprudenza asserisce che *"l'assegnazione delle sedi di servizio ai vincitori di un pubblico concorso debba tener conto delle preferenze dei candidati risultati vincitori – o,*



*Avvocato Cinzia Caruso*

*Avvocato Grazia Distefano*

*Avvocato Federica Pappalardo*

---

*nel caso in esame, inseriti in una fase di reclutamento b) preminente alla fase c) - valutate secondo l'ordine risultante dalla graduatoria definitiva. Trattasi, infatti, dell'unico criterio idoneo ad assicurare, in linea di principio, il pieno rispetto dei fondamentali valori della trasparenza delle scelte e di imparzialità della funzione amministrativa" (T.A.R. Piemonte – Torino, Sez. I, sent. n. 3033 del 2006).*

*Ed ancora, "il criterio dell'assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurge al rango di principio generale della materia, con la conseguenza che il criterio medesimo va applicato anche nel caso in cui non sia previsto dal bando e che è un legittimo interesse del vincitore di concorso la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede" (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. n. 161 del 14.01.2013; T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II-ter, sent. n. 7741 del 31.07.2009).*

Tanto chiarito, è indubbio che l'algoritmo utilizzato dal Ministero – che ha manifestato palesi disfunzioni in quanto, così come dichiarato dall'Amministrazione Ministeriale e reso noto su tutte le testate giornalistiche, il detto sistema sarebbe andato in tilt a seguito delle domande pervenute in numero di gran lunga superiore rispetto alle aspettative - si ponga in manifesta violazione dei principi di ordine generale, anche costituzionali, che regolano l'agire della P.A. ed il buon andamento e l'imparzialità della stessa.

La circostanza per cui l'algoritmo che avrebbe dovuto disciplinare il funzionamento della procedura di mobilità ha commesso dei **macroscopici errori**, è stata rilevata anche dalla più recente giurisprudenza.



*Avvocato Cinzia Caruso*

*Avvocato Grazia Distefano*

*Avvocato Federica Pappalardo*

---

Nello specifico, è stato per primo il **Tribunale di Salerno 2016** ad emettere un'ordinanza di sospensione immediata del decreto di trasferimento di un'insegnante di Napoli, che aveva presentato ricorso in quanto assegnata ad una sede distante centinaia di chilometri, senza tenere in considerazione il suo punteggio e le preferenze espresse.

A seguire, c'è stata l'**ordinanza del Trib. Trani Ord. 5890 16 settembre 2016**, la quale ha dichiarato illegittima l'assegnazione dell'Ambito territoriale alla lavoratrice, in quanto in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), oltre che dell'art. 1, comma 108, L. n. 107/2015, dell'art. 6 CCNL mobilità scuola del 8.4.2016, e dell'O.M. n. 241/2016, nonché dell'art. 28, comma 1, D.P.R. n. 487/1994, ed infine del principio, generale ed inderogabile, di scorrimento della graduatoria in tema di mobilità, non rispettando l'ordine degli Ambiti territoriali indicati nella domanda di trasferimento prodotta dalla docente. L'Amministrazione scolastica dovrà quindi procedere ad assegnarla in una delle sedi disponibili indicate nella domanda di trasferimento medesima, in rigoroso rispetto del principio di scorrimento della graduatoria. Infatti, nel caso di specie, analogo a quello oggetto del presente ricorso, numerosi insegnanti inseriti in graduatoria, pur avendo un punteggio di gran lunga inferiore rispetto a quello della ricorrente, sono stati assegnati in Ambiti territoriali più prossimi a quello d'origine, ovvero dei primi ambiti di preferenza scelti dalla lavoratrice, cui invece è stato assegnato un ambito territoriale distante centinaia di chilometri.

Ulteriormente, il **Tribunale di Napoli 2016** ha deciso di accogliere il ricorso presentato da una docente di scuola primaria contro il suo trasferimento a Brescia, dichiarando l'illegittimità di



*Avvocato Cinzia Caruso*

*Avvocato Grazia Distefano*

*Avvocato Federica Pappalardo*

---

tale provvedimento in quanto il suo punteggio risultava più alto rispetto ad altri colleghi che sono stati assegnati a sedi situate nella regione Campania o, comunque, più vicine al loro luogo d'origine.

Ed ancora, il **giudice del lavoro di Taranto del settembre 2016** ha evidenziato il malfunzionamento del suddetto algoritmo, in quanto la ricorrente (docente di scuola primaria) non è stata trasferita nel secondo ambito territoriale che aveva indicato (Puglia), in cui invece sono state trasferite colleghe con minor punteggio (così anche **Tribunale Lavoro di Bari 2016** su ricorso cautelare presentato da una docente di educazione artistica trasferita dall'algoritmo nell'ambito della Regione Lazio).

**Quindi, alla luce delle considerazioni che precedono, stante l'assoluta illegittimità della modalità attraverso le quali è stata svolta la procedura di mobilità, è evidente la lesione dei diritti della ricorrente che si vede "scavalcata", nella scelta dell'assegnazione dell'ambito di servizio, da altre candidate che si trovano nella medesima graduatoria e posizione giuridica, le quali come lei hanno preso parte alle fasi assunzionali del piano straordinario di cui alla L. n. 107/2015, ma che avevano conseguito punteggio peggiore rispetto a quello della ricorrente stessa, o addirittura sono collocate in una fase di mobilità territoriale successiva (fase D).**

Peraltro, fermo ed impregiudicato quanto detto nei motivi che precedono, ad ogni buon conto, giova evidenziare, per mero scrupolo difensivo, le diverse falle e vizi procedurali che hanno



*Avvocato Cinzia Caruso*

*Avvocato Grazia Distefano*

*Avvocato Federica Pappalardo*

---

caratterizzato l'intera procedura di mobilità disciplinata dall'**ordinanza ministeriale n. 241/2016**.

In particolare:

**A)** L'intera procedura di mobilità è violativa dei principi di trasparenza ed efficienza della P.A. laddove dagli elenchi dei trasferimenti non è dato comprendere in che modo gli uffici abbiano applicato i criteri, in base ai quali dovevano essere effettuate le operazioni di mobilità (peraltro, è lo stesso M.I.U.R. che riconosce che l'algoritmo utilizzato per le assegnazione è secretato).

Infatti, l'ordinanza del M.I.U.R. n. 241 dell'8.4.2016, non rende pubbliche le fasi di valutazione della domanda ed il funzionamento tecnico della mobilità ma al citato art. 6 si limita a precisare che i trasferimenti ed i passaggi del personale docente, educativo ed A.T.A. *"sono disposti dal Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale o suo delegato per ciascuna delle province di competenza"* ed il successivo art. 10, al comma 2, prevedeva che: *"l'Ufficio territorialmente competente, a mano a mano che riceve le domande, procede alla valutazione delle stesse ed all'assegnazione dei punti sulla base delle apposite tabelle allegate al contratto sulla mobilità, nonché al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando all'interessato presso la scuola di servizio dell'insegnante, per l'immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti"*.



*Avvocato Cinzia Caruso*

*Avvocato Grazia Distefano*

*Avvocato Federica Pappalardo*

---

Orbene è evidente che solo al docente interessato è trasmessa la notifica del punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti in base al quale è stato trasferito in un dato ambito territoriale.

Invero, non è reso conoscibile in che modo abbia operato l'algoritmo informatico nell'attribuzione ai docenti degli ambiti territoriali di trasferimento, in relazione alle 4 fasi di mobilità ed in particolare in che modo sono stati applicati i criteri previsti e regolati dall'art.6 e dall'Allegato 1 al C.C.N.I. per la realizzazione delle rispettive fasi di mobilità territoriale.

Ad esempio, se un docente, in possesso di un dato punteggio e di una determinata precedenza, nella domanda di mobilità ha richiesto un dato ambito territoriale e si è visto trasferire altrove, e ritrova, invece, un collega che ha partecipato alla stessa fase di mobilità con il medesimo punteggio nell'ambito da lui stesso richiesto, non è messo nelle condizioni di poter conoscere le motivazioni per le quali è avvenuto il trasferimento del collega in quel dato ambito territoriale.

Gli elenchi così adottati non consentono, quindi, ai docenti trasferiti la ricostruzione dell'iter logico-giuridico attraverso cui l'amministrazione si è determinata ad adottare un dato provvedimento, non potendo, pertanto, verificare, *ab externo*, la corretta applicazione delle norme di cui all'art. 6 ed allegato 1 del CCNI dell'8.4.2016.

Pertanto, come già esposto in punto di fatto, come la mobilità disciplinata dall'Ordinanza Ministeriale fosse inficiata da numerosi vizi di illegittimità costituzionale, attese le previsioni in essa contenute che denotano un cattivo uso del potere discrezionale dell'Amministrazione





*Avvocato Cinzia Caruso*

*Avvocato Grazia Distefano*

*Avvocato Federica Pappalardo*

---

medesima, è stato già rilevato dal **T.A.R. Lazio – Roma**, che con **ordinanza cautelare n. 3588/2016**, ha chiarito che l'intera procedura è affetta da mancanza di trasparenza e da un evidente disparità di trattamento.

Da tutto quanto detto appare evidente che l'intero iter amministrativo svolto dal M.I.U.R. al fine della mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017, è risultato affetto da un'eclatante illegittimità causa dalla totale assenza di trasparenza nell'applicazione delle norme, che non consente verificare l'esattezza delle modalità applicative in base al quale i trasferimenti sono stati attuati.

***Periculum in mora***

In ordine, poi, al *periculum in mora* giova evidenziare che i provvedimenti impugnati arrecano alla ricorrente un grave e irreparabile danno sotto diversi profili.

Innanzitutto, occorre sottolineare come il diritto al lavoro rappresenti per il singolo individuo garanzia della possibilità di autonomo sostentamento e, di conseguenza, costituisca lo strumento per la fruizione di beni anch'essi corrispondenti ad esigenze primarie e connotate dalla caratteristica della irreparabilità in termini monetari del danno eventualmente derivato dalla loro lesione.

Afferente a tale specie di danno deve esser considerata l'impossibilità per la ricorrente di contribuire alle necessità della propria famiglia, in considerazione del fatto che, chiaramente, l'assegnazione di una sede dislocata così tanto lontana rispetto alla residenza del proprio nucleo familiare determini un danno irreparabile.



*Avvocato Cinzia Caruso*

*Avvocato Grazia Distefano*

*Avvocato Federica Pappalardo*

---

L'irreparabilità del richiamato danno, quindi, consiste nell'impossibilità di poter vivere adeguatamente e dignitosamente la propria vita, in una sede sin troppo distante dal marito ed ai propri affetti.

Non può, insomma, dubitarsi, che la previsione della assegnazione presso un istituto scolastico lontano centinaia di chilometri dalla residenza della propria famiglia non possa determinare un grave ed irreparabile danno, e che lo stesso non possa ricevere ulteriori forme di tutela se non mediante un provvedimento d'urgenza.

In altri termini, l'impossibilità per la ricorrente di poter convivere con la propria famiglia arreca un danno assoluto e non certamente ristorabile mediante la previsione di una tutela risarcitoria.

Prevedibilmente, inoltre, la lontananza dalla propria residenza e l'impossibilità di tornare a casa indurrà, per forza maggiore, la ricorrente a trovare un alloggio nei pressi dell'istituto scolastico, con ulteriore aggravio economico per la propria famiglia.

Non si può dubitare, infatti, che: 1) l'affitto di un alloggio e/o abitazione a cui la ricorrente dovrà provvedere; 2) le spese giornaliere che la stessa dovrà sostenere per garantire il proprio mantenimento; 3) le spese che già sostiene per la contribuzione al menage familiare, rappresentino tutte circostanze che aggravano, in modo esorbitante, la situazione economica dell'odierna ricorrente.

Pertanto, risulta palese che la richiamata assegnazione arreca un danno economico e delle concrete difficoltà morali e materiali che, già di per sé, costringerebbero la ricorrente a



*Avvocato Cinzia Caruso*

*Avvocato Grazia Distefano*

*Avvocato Federica Pappalardo*

---

rinunciare alla detta assegnazione, risultando, di fatto, impossibile per la stessa stare vicino alla propria famiglia, nonché garantirne il sostentamento unitamente al proprio, considerando la sproporzione tra le spese che sarebbe costretta a sostenere rispetto allo stipendio che la stessa percepisce.

Di conseguenza, risulta palese il *periculum in mora* ed il diritto della ricorrente ad essere assegnata ad un ambito territoriale che rispetti il principio della vicinorietà, limitrofo alla residenza del proprio nucleo familiare, e che le consentirebbe di prestare la propria attività lavorativa senza alcun pregiudizio.

#### **IV. Richiesta di emissione di decreto *inaudita altera parte*.**

Da ultimo, si rappresenta che, come anticipato nel motivo che precede in ordine al *periculum in mora*, sussistono ragioni di urgenza talmente impellenti che non permettono neanche di attendere il decorso di pochi giorni necessari per la convocazione della controparte.

Ragion per cui al fine di evitare - ancorché momentaneamente - che la convocazione della controparte possa concretamente pregiudicare l'attuazione dell'invocato provvedimento, con la conseguenza che l'emanando auspicato provvedimento di accoglimento dello spiegato ricorso sarebbe *inutiliter dato*, e tenuto conto che la ricorrente si ritrova lontano dagli affetti familiari, si chiede che l'On.le Giudicante adito voglia sospendere, *inaudita altera parte*, il provvedimento di assegnazione definitiva comunicata via mail alla ricorrente.

#### **V. Sull'azione di merito**



*Avvocato Cinzia Caruso*

*Avvocato Grazia Distefano*

*Avvocato Federica Pappalardo*

---

Il provvedimento richiesto in questa sede deve essere anticipatorio nonché conservativo degli effetti della sentenza che verrà emessa nel successivo giudizio di merito.

L'azione di merito avrà ad oggetto oltreché la conferma del provvedimento qui invocato anche la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dalla ricorrente, nonché il diritto della stessa ad ottenere l'assegnazione definitiva della sede scolastica in un ambito territoriale più vicino alla propria abitazione.

\* \* \* \* \*

Tutto quanto sopra premesso e considerato, essendovi il fondato timore che il danno si potrebbe verificare nelle more dell'esito del giudizio ordinario, l'odierna ricorrente, Sig.ra Vinciguerra Silvia, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

#### **RICORRE**

All'Ill.mo Tribunale adito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 669 bis e 700ss c.p.c., affinché voglia, fissata l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé, e contrariis reiectis, disporre:

- **In via principale**, con decreto *inaudita altera parte*, ove occorra assunte sommarie informazioni, sospendere e/o revocare il provvedimento di assegnazione definitiva e, comunque, disporre ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e *subendo* dalla stessa per tutti i motivi sopradedotti, e, contestualmente, assegnare all'istante un termine per la notificazione del ricorso e dell'*emittendo* decreto;



*Avvocato Cinzia Caruso*

*Avvocato Grazia Distefano*

*Avvocato Federica Pappalardo*

---

- **In via subordinata**, ove non siano ritenuti sussistenti i presupposti per l'emissione del decreto *inaudita altera parte*, fissare la comparizione delle parti in contraddittorio, procedendo nel modo ritenuto opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili e, con ordinanza, provvedere alla sospensione e/o revoca del provvedimento di assegnazione definitiva della sede di lavoro, e, comunque, emettendo ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare pregiudizio subito e subendo;

- **Nel merito**, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere l'assegnazione definitiva in base al punteggio ED ALLA PRIORITA' DATA DALL'APPARTENENZA ALLA FASE B1, presso una sede scolastica in un ambito territoriale più vicino alla propria abitazione ed al proprio nucleo familiare, inserito fra quelli richiesti nella domanda di mobilità, e preferibilmente nella Regione Sicilia;

- accertare e dichiarare, il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dalla ricorrente.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e con distrazione a favore del procuratore costituito.

*Salvis Juribus*

**In via istruttoria:**

Ordinare, ove ritenuto necessario, all'Amministrazione resistente di esibire in giudizio gli elenchi dei partecipanti che hanno ottenuto l'assegnazione, con l'indicazione del punteggio dettagliato per ogni singolo titolo, della FASE di appartenenza e delle eventuali precedenti.



*Avvocato Cinzia Caruso*

*Avvocato Grazia Distefano*

*Avvocato Federica Pappalardo*

---

**Dichiarazione ai fini del contributo unificato**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13, comma 6 quater, lettera c), come introdotto dal D.L. n° 98 del 06.07.2011, di modifica del DPR n°115 del 30.05.2002, aggiornato dalla Legge n° 228 del 24.12.2012, si dichiara che la presenta causa è di valore INDETERMINABILE.

Paternò 14/12/2016

Avv. Cinzia Caruso

22

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI  
CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI  
(EX ART. 151 C.P.C.)**

Il sottoscritto Avv. Caruso Cinzia, in qualità di procuratore della Sig.ra Vinciguerra Silvia giusta procura in calce al presente atto

**PREMESSO CHE**

Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere l'assegnazione definitiva presso una sede scolastica in un ambito territoriale più vicino alla propria



*Avvocato Cinzia Caruso*

*Avvocato Grazia Distefano*

*Avvocato Federica Pappalardo*

---

abitazione al proprio nucleo familiare, e, comunque, inserito fra quelli richiesti per primi nella domanda di mobilità;

- l'art. 10, comma 5, della legge recante norme per la "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)*", in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo, prevede la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali;

- tutti i docenti collocati in servizio dal piano assunzionale negli ambiti territoriali prescelti dalla ricorrente sono potenziali controinteressati, in quanto potrebbero dalla stessa essere scavalcati in virtù di punteggio, ed, in caso di accoglimento del ricorso, la ricorrente potrebbe esser trasferita al posto di uno detti docenti;

- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere dunque notificato ai docenti potenzialmente controinteressati.

### **RILEVATO CHE**

La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari, oltre che incompleta, potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero dei docenti a cui notificare il presente ricorso, unitamente all'impossibilità di individuare il nominativo e l'indirizzo dei singoli controinteressati;

- la notifica per pubblici proclami appare comunque eccessivamente onerosa per la ricorrente;



*Avvocato Cinzia Caruso*

*Avvocato Grazia Distefano*

*Avvocato Federica Pappalardo*

---

- ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice ha facoltà di autorizzare la notifica mediante qualunque mezzo idoneo, ivi compreso quello telematico;

- tale forma di notifica, di recente, è stata autorizzata in vicende identiche a quella di specie dal Giudice del lavoro.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Avvocato

#### **FA ISTANZA**

Affinché il Giudice adito, autorizzi la notificazione ai controinteressati con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U

#### **Dichiarazione ai fini del contributo unificato**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13, comma 6 quater, lettera c), come introdotto dal D.L. n° 98 del 06.07.2011, di modifica del DPR n°115 del 30.05.2002, aggiornato dalla Legge n° 228 del 24.12.2012, si dichiara che la presenta causa è di valore INDETERMINABILE.

Paternò 14/12/2016

Avv. Cinzia Caruso

